

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VI - Procedimenti speciali Titolo I - Giudizio abbreviato

Art. 440 Provvedimenti del giudice (Abrogato)

[1 Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti .

2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo [439](#) comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.

3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall'[articolo 439](#) comma 2.]